I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 554/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1994

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, del nasello, della rana pescatrice, dello spratto e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse [2], prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino, di merlano, di passera di mare, di sogliola, di nasello, di rana pescatrice, di spratto e di merluzzo carbonaro per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM (zona a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII, di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e e di merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Færøer, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1994, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 1° gennaio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII, di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e e di merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Færøer, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1994, siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a, VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), del merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, del nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e, della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII, dello spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e e del merluzzo carbonaro nelle acque delle isole Færøer eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1994.

[1] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione